



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 124 del 18/10/2018

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2018 – 2020. AGGIORNAMENTO.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **17:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario MESSINA ANNA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Oggetto:** PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2018 – 2020. AGGIORNAMENTO

## LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di C.C. :

- n. 69 del 21.12.2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020";
- n. 70 del 21.12.2017 avente ad oggetto: "Settore finanziario -fin002- Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020";
- n. 2 del 13.02.2018 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002: Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Primo Provvedimento";
- n. 10 del 27 aprile 2018 ad oggetto: "Rendiconto della gestione del Comune di Casalgrande relativo all'esercizio 2017";
- n. 11 del 27 aprile 2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - secondo provvedimento";
- n. 16 del 18 giugno 2018 ad oggetto: -Ratifica deliberazione della Giunta n. 74 del 31.05.2018 ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza ai sensi Dell' art. 175 comma 4 del d. lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2018-2020 – applicazione avanzo di amministrazione accantonato ai fini della liquidazione degli arretrati contrattuali - rinnovo ccnl 2016-2018 – terzo provvedimento di variazione -;
- n. 17 del 18 giugno 2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - quarto provvedimento";
- n. 24 del 26 luglio 2018 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018, variazioni all'esercizio 2018 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato, ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000";

Delibera di G.C.:

- n. 1 del 11.01.2018 avente ad oggetto: approvazione del piano esecutivo di gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai responsabili di settore;
- n. 24 del 15.02.2018 ad oggetto: "Variazione al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 2/2018 relativa alle variazioni di bilancio - Primo Provvedimento";
- n. 53 del 3 maggio 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 11/2018 relativa alle variazioni di bilancio - secondo provvedimento";
- n. 74 del 31 maggio 2018 ad oggetto: "Variazione in via d'urgenza, ai sensi dell' art. 175 comma 4 del d. lgs. 267/2000, al bilancio di previsione 2018-2020 – applicazione avanzo di amministrazione accantonato ai fini della liquidazione degli arretrati contrattuali - rinnovo ccnl 2016-2018";
- n. 82 del 21 giugno 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 17/2018 relativa alle variazioni di bilancio - quarto provvedimento;
- n. 98 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - fin003 - approvazione



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell' art. 175 c. 5bis del d. lgs. 267/2000 - secondo provvedimento”;

## VISTI:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;

## RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'articolo 3, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- l'articolo 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 1, commi 228, 228-bis, 228-ter, 229 e 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 475, 476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- il decreto ministeriale 10 aprile 2017, che fissa i rapporti medi dipendenti popolazione per il triennio 2017-2019;

EVIDENZIATO che il sopra citato comma 557-quater della legge 296/2006, come introdotto dall'articolo 3, comma 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che: *“Ai fini dell'applicazione*



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

*del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*

DATO atto che l'Amministrazione, allo stato degli accertamenti, non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio nell'anno 2017, di cui all'art. 1, commi 465 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come si evince dalla deliberazione di Consiglio n. 40 del 29 marzo 2018;
- ha trasmesso, con modalità telematiche, al Ministero dell'Economia e delle Finanze la certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo, in data 20 marzo 2018;
- ha rispettato per l'anno 2017 il limite di spesa di personale riferito alla media del triennio 2011-2013, come si evince dalla deliberazione della Giunta dell'Unione n. 38 del 24 aprile 2018;
- ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze in occasione delle precedenti deliberazioni in merito alla programmazione dei fabbisogni di personale 2018-2020;
- ha approvato il Piano triennale 2018/2020 di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione di Giunta n. 26 del 22 febbraio 2018;
- ha rispettato gli obblighi previsti dall'art. 27 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione dei crediti;
- ha approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e il DUP;
- ha approvato il Piano esecutivo di gestione comprendente il Piano della performance con deliberazione della Giunta n. 1 del 11 gennaio 2018;
- ha inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati relativi al bilancio di previsione, al rendiconto e al bilancio consolidato;

PRESO atto che:

- il decreto ministeriale 10 aprile 2017 ha fissato il rapporto dipendenti/popolazione per gli della fascia tra 10.000 e 19.999 abitanti, a 1 dipendente ogni 158 abitanti;
- il Comune di Casalgrande ha una popolazione di 19.234 abitanti al 31 dicembre 2017 e che pertanto secondo il predetto decreto la soglia corrisponde a 122 dipendenti;
- il Comune di Casalgrande alla data odierna ha in servizio 83 dipendenti a tempo indeterminato;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'articolo 50, comma 5, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 che stabilisce: "5. *Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.* ";

DATO, pertanto, atto che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale a tempo determinato;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, no. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni ha stabilito che: *"A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

RICHIAMATE inoltre:

- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica (UORCC.PA), n. 21202/P.4.17.1.7.4 del 28 maggio 2012, in evasione di un quesito dell'ANCI, relativo ai criteri di applicazione delle disposizioni che impongono di ridurre la spesa di personale flessibile da parte degli Enti Locali e le relative deroghe, con la quale il Dipartimento, concordemente con quanto sostenuto dall'ANCI, ha evidenziato che dal dato letterale della disposizioni non si riscontrano elementi per poter ritenere che la spesa afferente alle categorie di personale per le quali vige la deroga, sia da decurtare dalla base di calcolo 2009, pertanto, il conteggio vada effettuato cumulativamente, considerando nella base di calcolo tutte le fattispecie di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, senza distinzione dei settori di riferimento;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2012 depositata in data 6 luglio 2012, che ha confermato la legittimità costituzionale della norma dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, stabilendo *"L'art. 9, comma 28, censurato, d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009"*;

DATO ATTO che:

- nell'anno 2009 la spesa sostenuta dall'Amministrazione per le forme flessibili di lavoro è stata pari a € 445.387,00;
- il Comune di Casalgrande, essendo in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può utilizzare totalmente tale budget;

RICHIAMATE:



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la deliberazione n. 128 del 14 dicembre 2017, con cui veniva approvato il piano del fabbisogno del personale 2018-2020, nonché rideterminata la dotazione organica;
- altresì, le delibere di Giunta Comunale n. 59 del 25 maggio 2018, nonché n. 96 del 20 luglio 2018, con cui si procedeva alla modifica sia della programmazione triennale 2018-2020 dei fabbisogni di personale sia della dotazione organica;

CONSIDERATO che:

- la programmazione dei fabbisogni del personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni deve ora avvenire secondo le nuove norme indicate dalle linee di indirizzo definite dalla Funzione Pubblica con D.P.C.M. dell'8 maggio 2018, emanate in applicazione dell'[articolo 6-ter del d.lgs. n. 165/2001](#);
- tali linee di indirizzo sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 27 luglio 2018;
- a norma dell'art. 2 del predetto decreto, tali disposizioni entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione;
- per le amministrazioni che non assicurino il rispetto delle predette disposizioni e non adottino il Piano triennale dei fabbisogni del personale in conformità della procedura ivi indicata è prevista la sanzione del divieto di procedere a nuove assunzioni;
- tuttavia, in sede di prima applicazione delle linee di indirizzo sopra richiamate, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” e comunque **“Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”**(vedi par. 2.3 delle linee di indirizzo);

RITENUTO quindi di confermare la validità del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 già adottato;

PRESO ATTO tuttavia che, a seguito dell'ultima variazione della programmazione triennale delle assunzioni sopra richiamata, risalente al 20 luglio scorso:

- da un lato, sono sopravvenute diverse cessazioni di dipendenti assunti a tempo determinato – ex artt. 110, commi 1 e 2, del Ddlgs. 267/2000 – che non potevano essere in precedenza previste;
- dall'altro, si sono in parte modificate le esigenze ed i profili professionali richiesti dai diversi settori, a seguito della riorganizzazione attuata con delibera di giunta n. 108 del 30 agosto 2018;

CONSIDERATO che:

- la Gestione Unica del personale presso l'Unione Tresinaro secchia sta predisponendo gli atti istruttori affinché i singoli Comuni aderenti possano dotarsi di una piano triennale dei fabbisogni del personale conforme alle linee di indirizzo emanate con D.P.C.M. dell'8 maggio 2018;
- nelle more dell'elaborazione di tale nuova programmazione – che avrà valenza per il triennio 2019-2021 - occorre comunque dare risposta alle necessità che si sono venute a creare;

RITENUTO, quindi, opportuno autorizzare i Responsabili di settore a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per dar fronte ad esigenze temporanee o



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno 2018, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa per le forme flessibili di lavoro sopra indicati;

*RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce che: "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";*

DATO atto che il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 non prevede informative sindacali per la programmazione dei fabbisogni e modifiche della dotazione organica;

ACQUISITA l'istruttoria da parte della "Gestione unica del personale" dell'Unione Tresinaro Secchia;

RITENUTO pertanto di potere procedere all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale 2018-2020, conformemente a quanto sopra indicato;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri:

- favorevole del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente, che l'atto comporta;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di confermare la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 già approvata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 14 dicembre 2017, come modificata dalle successive delibere n. 59 del 25 maggio 2018 e n. 96 del 20 luglio 2018;
2. di autorizzare, tuttavia, per le motivazioni di cui in premessa i responsabili di settore all'assunzione di personale a tempo determinato per l'anno 2018, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, e previa verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

s.m.i., mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali proprie o di graduatorie attive presso altri enti pubblici;

3. di trasmettere copia del presente atto al collegio dei revisori dei conti per opportuna conoscenza, nonché alla gestione unica del all'Unione Tresinaro Secchia per il seguito di competenza;
4. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, in quanto occorre tempestivamente attivare le procedure di assunzione previste, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
VACCARI ALBERTO

IL Segretario  
MESSINA ANNA